

Sentenza: 8 luglio 2009, n. 209

Materia: Edilizia residenziale pubblica - Edilizia

Limiti violati: artt. 8, numeri 5), 10) e 25), 16, 80, 81, secondo comma, e del Titolo VI del dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e norme attuative.

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Provincia autonoma di Trento

Oggetto: art. 4, comma 3, artt. 6, 7 , 8 comma1, artt. 9 e 10 del decreto del Ministro delle infrastrutture 26 marzo 2008, (Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile)

Esito: illegittimità costituzionale degli art. 4, comma 3, artt. 6, 7 , 8 comma1, artt. 9 e 10 del decreto del Ministro delle infrastrutture 26 marzo 2008, (Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile)

Estensore nota: Anna Traniello Gradassi

La Provincia autonoma di Trento, ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione agli artt. 4, comma 3, 6, 7, 8, comma 1, 9 e 10 del decreto del Ministro delle infrastrutture 26 marzo 2008 (Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile), per violazione delle competenze legislative della Provincia previste nello Statuto provinciale.

La Corte dichiara fondato il ricorso.

Il decreto incide nella materia dell'urbanistica, dell'edilizia e dell'assistenza e beneficenza pubblica, materie attribuite alla competenza legislativa primaria delle Province autonome di Trento e Bolzano dall'art. 8 numeri 5), 10) e 25) dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirolo.

Da questo consegue che lo Stato non aveva titolo a disciplinare, in modo preciso e dettagliato, modalità e procedure che attengono all'esercizio di potestà legislative e amministrative della ricorrente.

Non spettava allo Stato imporre alle Province autonome di Trento e di Bolzano di conformarsi agli artt. 4, comma 3, 6, commi 2 e 4, 7, 8, comma 1, 9 e 10 del decreto del Ministro delle infrastrutture 26 marzo 2008; l'intervento statale diretto ad assicurare una maggiore disponibilità di alloggi a canone sostenibile non può, infatti, estendersi alle procedure ed alle modalità amministrative con le quali le Province autonome attuano in concreto gli interventi in favore delle categorie destinatarie della prestazione sociale in questione, nell'ambito della loro competenza legislativa esclusiva, cui corrisponde analoga competenza amministrativa.

L'art. 5 della legge n.386 del 1989 prevede che le province autonome partecipano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, secondo i criteri e le modalità per gli stessi previsti. I finanziamenti recati da qualunque altra disposizione di legge statale, in cui sia previsto il riparto o l'utilizzo a favore delle regioni, sono assegnati alle province autonome ed affluiscono al bilancio delle stesse per essere utilizzati, secondo normative provinciali, nell'ambito del corrispondente settore, con riscontro nei conti consuntivi delle rispettive province. Per l'assegnazione e l'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 2, si prescinde da qualunque adempimento previsto dalle stesse leggi ad eccezione di quelli relativi all'individuazione dei parametri o delle quote di riparto.

Le norme impugnate non sono riconducibili ai livelli minimi essenziali per le prestazioni di edilizia agevolata in quanto lo scopo di garantire il livello minimo di offerta di alloggi a canone sostenibile in rapporto ai bisogni dei meno abbienti è sotteso al finanziamento in sé ed al vincolo per le Province autonome di utilizzare lo stesso solo per alleviare il disagio abitativo.

L'intervento statale non può estendersi alle procedure ed alle modalità amministrative con cui le Province autonome attuano in concreto gli interventi perché ciò rientra nella loro competenza legislativa esclusiva.

Vanno annullati, gli artt. 4, comma 3, 6, commi 2 e 4, 7, 8, comma 1, 9 e 10 del decreto del Ministro delle infrastrutture 26 marzo 2008, nella parte in cui si applicano alle Province autonome di Trento e di Bolzano